



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio affari istituzionali e locali,
Consiglio autonomie locali ed
elettorale

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
istituzionalilocali@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 11/EL

A lista d'inoltrò

Udine, 22 maggio 2019

TRASMESSA VIA PEC

oggetto: Elezioni comunali del 26 maggio 2019. Operazioni di votazione e di scrutinio.

Nell'imminenza della data fissata per lo svolgimento delle elezioni comunali, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio:

1. *orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali;*
2. *organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione;*
3. *autenticazione delle schede di votazione;*
4. *divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari;*
5. *voto domiciliare;*
6. *operazioni di scrutinio;*
7. *omonimia dei candidati e uso dei soprannomi;*
8. *schede contenenti voti contestati non attribuiti;*
9. *destinazione delle buste.*

Avuto particolare riguardo al punto 3 e seguenti, **si invitano i comuni a trasmettere copia della presente circolare ai Presidenti degli Uffici di sezione in occasione della consegna del materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio.**

1. – Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Nei due giorni antecedenti la votazione, ovvero venerdì 24 e sabato 25 maggio, l'ufficio elettorale comunale resta aperto, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nel giorno della votazione gli uffici restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 23.00 (art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Si ricorda che in base all'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione al voto avviene tramite attestato del sindaco sostitutivo della tessera, previa verifica dell'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali. Tale attestato, diversamente dal duplicato della tessera, che è un documento permanente, consente il voto soltanto nella singola consultazione.

2. – Organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione

L'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 prevede che *“I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori”*.

Inoltre, in presenza di elettori ammessi al voto domiciliare (paragrafo 5) i comuni organizzano il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici per la raccolta del voto.

3. – Autenticazione delle schede di votazione

Si ricorda che devono essere autenticate tante schede quanti sono gli elettori assegnati alla sezione (paragrafo 1. del verbale dell'ufficio di sezione). Al riguardo è opportuno sottolineare che, data la contemporaneità con le elezioni europee, il numero degli elettori assegnati da considerare con riferimento a ciascuna delle due diverse consultazioni sarà nella maggioranza delle sezioni diverso.

Infatti, per le **elezioni comunali**, agli elettori iscritti nelle liste della sezione (paragrafo 1, lett. a)) vanno aggiunti i cittadini UE residenti in Italia che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali (liste aggiunte ex decreto legislativo n. 197/1996 – paragrafo 1, lett. b) e gli eventuali elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte per la provincia di Bolzano (da riportare nel paragrafo 1 dopo la lettera d)).

Invece, per le **elezioni europee**, agli elettori iscritti nelle liste della sezione vanno aggiunti i cittadini UE residenti in Italia che hanno chiesto di votare nel nostro Paese per i candidati italiani al Parlamento europeo (liste aggiunte ex decreto legge n. 408/1994).

Inoltre, solo per le elezioni europee, dalla lista della sezione vanno sottratti gli elettori che votano in altro Stato UE, indicati di regola con la dicitura “Residenti Estero UE – vota all'estero”).

Se ricorrono i casi, vanno ovviamente conteggiati tra gli elettori assegnati alla sezione gli eventuali elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione e gli elettori non iscritti nelle liste della sezione il cui voto verrà raccolto a domicilio (paragrafo 1, lett. c) e d)).

In caso di dubbio sul numero delle schede da autenticare per ciascuna consultazione è opportuno contattare l'ufficio elettorale del Comune.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lett. d), della legge regionale 19/2013, nelle elezioni comunali **l'autenticazione delle schede consiste nella sola apposizione del bollo della sezione** sulla parte esterna di ciascuna scheda. **Non è pertanto previsto che le schede per le elezioni comunali siano anche siglate da parte di uno scrutatore.**

4. – Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° aprile 2008, n. 49 vieta di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il comma 4 prevede che chi contravviene al divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Al fine di rendere effettivo il divieto, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1, il Presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'ammissione al voto, invita l'elettore a depositare le

apparecchiature di cui sia in possesso; le stesse sono prese in consegna dal Presidente e sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

5. – Voto domiciliare

Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 19/2013, gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, nonché gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto a domicilio, sempre che siano elettori dello stesso comune.

Sabato 25 maggio le sezioni elettorali interessate ricevono, insieme all'altro materiale, gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare, nonché un bollo di sezione aggiuntivo, per certificare, sulla tessera elettorale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Al fine di determinare il numero di schede da autenticare, il Presidente dell'Ufficio di sezione aggiorna le liste della sezione sulla base di quanto risulta dagli elenchi provvedendo in particolare:

- ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- a depennare dalle liste i nominativi degli elettori iscritti il cui voto a domicilio verrà raccolto da altra sezione dello stesso comune;
- ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione dello stesso comune, il cui voto a domicilio sarà raccolto a cura della sezione.

Nel giorno e nelle ore prestabiliti l'Ufficio distaccato (il Presidente, uno scrutatore e il segretario dell'Ufficio di sezione), insieme ai rappresentanti di lista che lo richiedono, si reca presso le abitazioni in cui gli elettori ammessi al voto domiciliare dimorano, portando con sé gli elenchi trasmessi dal sindaco, il bollo di sezione aggiuntivo e le schede autenticate necessarie per la votazione (inserite in una busta con l'indicazione del comune e della sezione).

L'avvenuta espressione del voto viene attestata nella tessera elettorale dell'elettore. Il numero della tessera elettorale è annotato negli elenchi predisposti dal comune, a fianco del nominativo dell'elettore. Le attestazioni esibite sono allegare agli atti dell'Ufficio di sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite in una busta per essere poi, dopo che l'Ufficio distaccato è rientrato presso l'Ufficio di sezione, inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato.

Successivamente, il Presidente riporta nelle liste sezionali tutte le annotazioni effettuate negli elenchi predisposti dal comune. In particolare il Presidente deve:

- attestare nelle liste della sezione, a fianco del nominativo degli elettori della sezione che hanno votato presso il domicilio, l'avvenuta espressione del voto;
- effettuare analoga attestazione con riferimento agli elettori aggiunti in calce alle liste della sezione (elettori ammessi al voto domiciliare iscritti in altra sezione del comune) il cui voto è stato raccolto a cura della sezione.

Gli elenchi predisposti dal comune utilizzati per la raccolta del voto domiciliare devono essere allegati, al termine delle operazioni di accertamento del numero dei votanti, alle liste della sezione e, insieme a queste, inseriti nell'apposita busta della Serie PE.

Le operazioni di raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato sono riportate nel verbale mod. 6/1-C. La medesima copia del verbale va utilizzata per la raccolta del voto di tutti gli elettori ammessi al voto domiciliare che dimorano nella circoscrizione della sezione. Inoltre, nel medesimo verbale viene presa nota dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione (elettori che restituiscono la scheda deteriorata o che votano con l'assistenza di un altro elettore).

Il modello del verbale è già stato inviato ai comuni via e-mail in data 10 maggio e dovrà essere riprodotto nelle quantità necessarie.

6. – Operazioni di scrutinio

Dichiarata chiusa la votazione, **l'Ufficio esegue le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio**. Concluse le operazioni di riscontro, **lo scrutinio relativo alle elezioni comunali è rinviato alle ore 14.00 di lunedì 27 maggio 2019**.

Per effettuare lo scrutinio è necessario conoscere le modalità di espressione del voto previste dalle norme vigenti.

Ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge regionale 19/2013, nelle elezioni comunali l'elettore può:

- tracciare un segno di voto sul contrassegno della lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato alla carica di sindaco;
- tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido soltanto per il candidato sindaco, **anche nel caso in cui lo stesso sia collegato con una sola lista**. Questa regola deve essere osservata con particolare attenzione in quanto, operando diversamente, potrebbe risultare falsata l'attribuzione dei seggi alle liste;
- tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivere, sulla riga alla destra del contrassegno, il nominativo di uno o due candidati alla carica di consigliere appartenenti alla lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. In questo modo l'elettore esprime uno o due voti validi di preferenza, per la lista e per il collegato candidato sindaco. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013, lo stesso risultato si ottiene esprimendo correttamente il solo voto di preferenza, ossia scrivendo soltanto il nominativo di uno o due candidati a fianco del contrassegno della lista di appartenenza.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti l'elettore può anche esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato alla carica di sindaco e per una lista non collegata con il candidato sindaco votato.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto disgiunto, si considera valido il voto al candidato sindaco e nullo il voto alla lista (art. 63, comma 4, della legge regionale 19/2013).

In generale, la soluzione di qualsiasi problema nel corso dello scrutinio deve essere ricercata alla luce dei seguenti principi generali:

- spetta al Presidente dell'Ufficio di sezione decidere sull'attribuzione dei voti, sentito il parere degli scrutatori (art. 22, comma 9, legge regionale 19/2013);
- la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumere con certezza l'effettiva volontà dell'elettore (art. 63, comma 1, legge regionale 19/2013).

Diversi esempi di espressione del voto, che potrebbero tornare utili nella fase dello scrutinio per risolvere eventuali casi dubbi, sono riportati nella pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio", predisposta dallo scrivente Servizio elettorale regionale. Gli esempi di voto sono pubblicati anche sul sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it>, nella sezione "Elezioni comunali 2019", dal quale si può accedere anche al Corso on line per i Presidenti di seggio.

7. – Omonimia dei candidati e uso dei soprannomi

In relazione ai casi di **omonimia tra candidati della stessa lista** (lista comprendente candidati **con lo stesso cognome**) si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

- se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista (artt. 12, comma 4, e 14, comma 5, della legge regionale 19/2013);
- in caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita (artt. 12, comma 5, e 14, comma 6, della legge regionale 19/2013). È utile precisare che, in caso di **identità** di cognome tra **candidati di liste diverse**, la **preferenza** espressa indicando il solo cognome nell'apposito spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro **valida** (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112);
- è nulla la preferenza quando il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (art. 64, comma 4, lett. e, della legge regionale 19/2013).

Per quanto riguarda l'indicazione del **soprannome del candidato** da parte dell'elettore, si ritiene che il voto di preferenza così espresso sia valido soltanto se il soprannome risulta dagli atti di presentazione delle candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291) e sia stato quindi riportato nel manifesto delle candidature (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 25 ottobre 2003, n. 730).

8. – Schede contenenti voti contestati non attribuiti

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti nella scheda. Quando il **Presidente** ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso **decide se attribuire** (voto contestato provvisoriamente attribuito) **o non attribuire** (voto contestato provvisoriamente non attribuito) **il voto, riportando la propria decisione nel verbale**. Si precisa che il voto contestato attribuito è un voto valido a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda la **registrazione** di tali voti **nelle tabelle di scrutinio**, si tenga presente che:

- il voto contestato attribuito è registrato nei voti validi;
- nel registrare i voti contestati non attribuiti si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di sindaco o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere. Ciò ai fini del corretto accertamento della corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato.

Si tenga inoltre presente il prospetto riportato a pagina 39 della pubblicazione “L’Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio”.

9. – Destinazione delle buste

In base a quanto previsto dall’articolo 54, comma 1, lett. f), della legge regionale 19/2013, la sera di domenica 26 maggio, al termine delle operazioni di votazione e di riscontro, la *BUSTA 4-C* (schede avanzate) è depositata presso la segreteria del comune. Data la contemporaneità con le elezioni europee, la *BUSTA 3-C* non viene utilizzata e le liste della votazione vengono inserite nell’apposita busta della Serie PE.

In base a quanto previsto dall’articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013, al termine delle operazioni di scrutinio di lunedì 27 maggio, la *BUSTA 5-C* (verbali e atti allegati) e la *BUSTA 6-C* (schede valide) sono depositate presso la sede del comune, dove si svolgerà l’Adunanza dei presidenti.

A conclusione delle operazioni dell’Adunanza dei presidenti, una copia del verbale dell’Adunanza con i relativi prospetti, unitamente alle *BUSTE 5-C* e alle *BUSTE 6-C* di tutte le sezioni elettorali del comune, saranno consegnate presso il magazzino dello scrivente Servizio, a Udine, in via Sabbadini 31.

I comuni con un’unica sezione elettorale consegneranno la *BUSTA 5-C* e la *BUSTA 6-C* allo scrivente Servizio al termine delle operazioni di scrutinio e di attribuzione dei seggi.

La *BUSTA 7-C* (verbale dell’Ufficio elettorale di sezione) e una copia del verbale dell’Adunanza dei presidenti sono depositati presso la segreteria del comune.

Per ogni ulteriore chiarimento concernente le operazioni degli uffici di sezione si rimanda alla pubblicazione “L’Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio”, alle istruzioni per la compilazione del verbale e al Corso on line per i Presidenti di seggio.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d’inoltro

A:

Responsabili degli Uffici
elettorali dei Comuni
interessati alle elezioni

Presidenti degli Uffici
elettorali di sezione, per
il tramite dei Comuni
interessati al voto